

**TRIBUNALE DI TARANTO****III Sezione Civile Esecuzioni e Fallimenti**

Il Presidente

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*", pubblicato in G.U. in pari data, con cui è stato disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali dal 9.3. al 15.4.2020 e la sospensione dei termini procedurali;

visto il decreto adottato dal Presidente del Tribunale in data 9.3.2020 a seguito del D.L. n. 11/2020, nonché il successivo decreto adottato in data 23.3.2020 a seguito del D.L. n. 18/2020;

ad integrazione e precisazione del decreto del 9.3.2020 riguardante i settori esecuzioni e fallimenti;

dispone

- la revoca degli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020. I professionisti delegati ed i curatori provvederanno a restituire agli offerenti le cauzioni già versate ed a rifissare la gara a data successiva al 15.9.2020 (tenuto conto dei termini di cui all'art. 490 c.p.c.), mediante nuovo avviso di vendita, da pubblicare con le modalità ed i termini indicati nell'ordinanza di delega;

- la sospensione, fino al 15 aprile 2020, della pubblicazione di nuovi avvisi di vendita;

- la sospensione, fino alla data sopra indicata, dell'attività di liberazione degli immobili, ad eccezione delle ipotesi nelle quali il custode abbia notizia di: a) comprovato pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato; b) attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera di occupanti o di terzi;

- il rinvio degli accessi presso i cespiti pignorati da parte degli ausiliari, ad eccezione di quelli necessari per la gestione di eventi straordinari;
- la sospensione delle attività di visita dei cespiti pignorati;
- la sospensione dei termini per il versamento del saldo del prezzo da parte degli aggiudicatari;

con riguardo alle **procedure concorsuali**, oltre alle anzidette disposizioni in materia di vendita, dispone in particolare:

- che siano sospesi, sino a nuovo ordine, i ricevimenti con i curatori, con i commissari e con i professionisti nominati con funzioni di O.c.c., ad eccezione di motivate situazioni di urgenza da rappresentare con apposita richiesta di conferimento individuale rivolta al giudice delegato e da trasmettere per via telematica;
- che ogni istanza sia accettata solo se presentata in via telematica;
- che le udienze relative alle procedure prefallimentari e fallimentari (reclami ex art. 26 l.f., verifica dei crediti, approvazione del rendiconto, impugnazione ex art. 98 l.f.), concordatarie (artt. 162 , 173, 179, 180 l.f.) e di sovraindebitamento siano rinviate d'ufficio con decreto di ciascun giudice delegato o del Presidente del Collegio da comunicare alle parti a cura della cancelleria almeno tre giorni prima dal relativo svolgimento, salvo il caso di urgenza (ad esempio ricorrente, per le udienza prefallimentari, nelle ipotesi di cancellazioni, consolidamento di rilevanti ipoteche e revocatorie) segnalata dal ricorrente in via esclusivamente telematica ovvero rilevata d'ufficio ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 83, co. 3, lett. a), ultimo periodo, d.l. n. 18/2020;
- che lo svolgimento delle udienze ritenute "urgenti" ai sensi del d.l. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, possano svolgersi – su richiesta delle parti o indicazione di Giudice o del Presidente del collegio – secondo le modalità indicate dall'art. 83 co. 7° lett. H, a condizione che risulti rispettato sempre e comunque il principio del contraddittorio.

Si comunichi a tutti i Giudici, al personale di cancelleria e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Revisori contabili, al gestore delle Aste Telematiche.

Taranto, 23.3.2020



Il Presidente
Anna de Simone